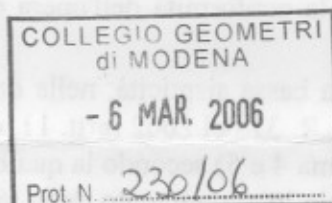


Direzione Generale Ambiente
e Difesa del Suolo e della Costa

Direzione Generale Programmazione
Territoriale e Sistemi di Mobilità

Prot. n. AMB/GEO/06/ 20709

Bologna, 1 MAR. 2006



Ai Comuni della Regione
classificati in zona 3 e 4 (*bassa sismicità*)

Ai Servizi Tecnici di Bacino della Regione

E p.c. Ai Comuni della Regione
classificati in zona 2 (*media sismicità*)

Alle Province della Regione

Agli Ordini e Collegi professionali della Regione

LORO SEDI

Oggetto: Precisazioni circa le verifiche sismiche nell'ambito del controllo delle pratiche edilizie ai sensi della L.R. n. 31 del 2002.

1. Come è noto, la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, (*Prime indicazioni applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005) recante "Norme tecniche per le costruzioni"*) fornisce, nell'allegato A, chiarimenti circa:

- l'identificazione dei valori del "grado di sismicità" nelle diverse zone sismiche (punto 2.4);
- l'applicazione della normativa tecnica nei Comuni a bassa sismicità e lo svolgimento delle relative verifiche nell'ambito degli ordinari controlli delle pratiche edilizie, ai sensi della L.R. 31 del 2002 (punti 5 e 5.1).

2. Per quanto attiene all'identificazione dei valori del "grado di sismicità" (di cui al punto 2.4. della Delibera 1677/2005), va fornita una precisazione conseguente al voto n. 264 in data 13 dicembre 2005 della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, voto nel quale:

- a) viene confermato (con richiamo ad altro voto n. 234 del 25 ottobre 2005 della stessa Prima Sezione) che "gli ambiti territoriali attualmente classificati come 'zona 4', sono da considerare, unitamente alla 'zona 3', zone a 'bassa sismicità'";
- b) viene suggerito che in tali stessi ambiti territoriali si possa assumere $S=4$ per "... opere non strategiche ... nei 18 mesi precedenti la definitiva entrata in vigore delle nuove norme tecniche, nel caso il Progettista decida di avvalersi della facoltà di utilizzare le norme previgenti, ovvero, nel caso in specie, il DM 16.1.96..."

1 di 3

40121 Bologna, Via dei Mille, 21

Tel. 051/6396886 - Fax 051/63991
e-mail: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it

Tel. 051/6396986 - Fax 051/6396986
e-mail: dpa@regione.emilia-romagna.it

3. Per quanto attiene invece all'**applicazione della normativa tecnica nei Comuni a bassa sismicità** (di cui ai punti 5. e 5.1. della Delibera 1677/2005), in estrema sintesi, detta delibera regionale specifica quanto segue:

- a) nei Comuni a bassa sismicità (cioè in quelli attualmente inseriti nella zona 3 – n. 214 Comuni e nella zona 4 – n. 22 Comuni) le opere edilizie devono essere conformi alla normativa tecnica, senza che ciò comporti alcun ulteriore adempimento amministrativo, quali l'autorizzazione preventiva o il deposito del progetto con i relativi controlli, secondo quanto previsto ai sensi della L.R. n. 35 del 1984 e del regolamento attuativo;
- b) conseguentemente, si pone l'esigenza che il progetto dell'opera comprenda anche gli elaborati esecutivi strutturali che attengono all'osservanza della normativa tecnica e che l'asseverazione del progettista abilitato riguardi anche la conformità dell'opera edilizia a detta normativa;
- c) quanto ai controlli delle pratiche edilizie nei Comuni a bassa sismicità, nella delibera n. 1677/2005, si richiamano le ordinarie previsioni della L.R. 31 del 2002 (artt. 11, comma 2 e 13, comma 3; artt. 11, commi 3 e 4 e 17; art. 22, comma 4 e 5) secondo la quale per tutti i titoli edilizi è rimesso allo sportello unico per l'edilizia lo svolgimento della verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata (con riguardo anche all'osservanza di quanto indicato alla precedente lettera b).

Inoltre, la legge regionale ha previsto un controllo a campione sulle opere realizzate con denuncia di inizio attività e con permesso di costruire: questa verifica ricomprende anche l'osservanza della normativa tecnica, in quanto essa costituisce una delle normative cogenti cui è subordinata la realizzazione dell'intervento edilizio.

Infine, la legge regionale stabilisce che ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità lo Sportello Unico per l'edilizia svolga controlli sulle opere realizzate che attengano alla conformità del progetto dell'opera anche alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Ad integrazione di quanto già specificato dalla delibera n. 1677/2005 occorre sottolineare innanzitutto che i controlli di cui alla precedente lettera c) sono di competenza dello Sportello Unico per l'edilizia e le modalità di svolgimento dello stesso non risultano modificate a seguito dell'introduzione della normativa tecnica in parola.

In particolare, la verifica di completezza della documentazione trasmessa a corredo o della domanda di permesso di costruire o della DIA continua ad essere di esclusiva competenza dello Sportello Unico per l'edilizia, trattandosi di un mero riscontro di regolarità formale della asseverazione del professionista abilitato e della documentazione progettuale allegata. Inoltre, sempre allo Sportello Unico per l'edilizia compete lo svolgimento del controllo a campione di una quota significativa delle opere edilizie (il 20% delle opere sottoposte a permesso di costruire e il 30% delle opere sottoposte a DIA), nonché il controllo ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Nell'ambito di detta attività, gli uffici comunali, qualora rilevino significativi vizi dell'opera realizzata o in corso di realizzazione che attengano alla normativa tecnica in parola, possono avvalersi del supporto specialistico dei Servizi Tecnici di Bacino (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. d) della L.R. n. 3 del 1999, come modificato dall'art. 32 della L.R. n. 14 del 2005).

Questa possibilità di avvalersi delle strutture regionali - come è stato di recente precisato con l'allegata nota regionale prot. n. AMB/DAM/06/5759 del 17 gennaio 2006, a firma del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - è finalizzata a fornire una collaborazione di natura tecnico-specialistica e *"di accompagnamento nei confronti degli enti delegati, con riguardo soprattutto ai piccoli Comuni, nelle more della formazione di competenze proprie in materia e di una adeguata organizzazione degli uffici, auspicabilmente in forma associata"*.

Pertanto occorre che i Comuni interessati ad avvalersi della collaborazione dei Servizi Tecnici di Bacino:

- concordino con i Servizi territorialmente competenti lo svolgimento di dette attività di supporto tecnico e le relative modalità operative;
- nel corso del singolo procedimento di controllo, eseguano comunque una loro preistruttoria, finalizzata ad illustrare esaurientemente i rilevanti vizi riscontrati, e richiedano, sulla base degli esiti di tali accertamenti, l'istruttoria tecnico-specialistica al Servizio Tecnico di Bacino.

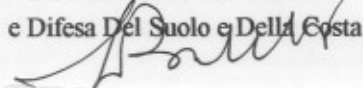
Si rinvia al punto 2 della nota regionale prot. n. AMB/DAM/06/5759 del 17 gennaio 2006 allegata alla presente, sia per i chiarimenti relativi all'individuazione dell'autorità competente all'accertamento e alla segnalazione delle violazioni delle norme in materia sismica sia per le indicazioni in merito alla relativa procedura.

4. Infine, si sottolinea che le modalità di svolgimento dei controlli edilizi fin qui esaminate trovano applicazione anche nei Comuni a media sismicità, i quali leggono la presente nota per conoscenza, relativamente alle opere edilizie che non siano oggetto del controllo (sistematico o a campione) per la riduzione del rischio sismico ai sensi della L.R. n. 35/84, qualora le stesse opere rientrino nel campione di pratiche sottoposte al controllo di merito ai sensi della L.R. 31 del 2002.

Cordiali saluti.

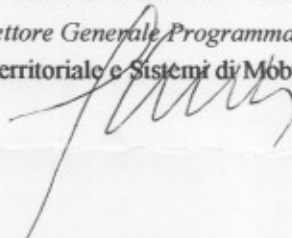
Dott.ssa Leopolda Boschetti

*Direttore Generale Ambiente
e Difesa Del Suolo e Della Costa*



Arch. Giovanni De Marchi

*Direttore Generale Programmazione
Territoriale e Sistemi di Mobilità*



Allegato



Giunta Regionale

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Il Direttore Generale

Protocollo n°. AMB/DAM/06/ 5759
del 17 GEN. 2006

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna
classificati in zona 2 (*media sismicità*)

Ai Servizi Tecnici di Bacino

p.c.

Alle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini

Agli Ordini e Collegi professionali della Regione

LORO SEDI

OGGETTO: *PRECISAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA IN MATERIA SISMICA.*

In relazione all'oggetto si forniscono le seguenti indicazioni, anche sulla base delle numerose richieste di chiarimento pervenute.

1. Come già noto, la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, *Prime indicazioni applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005) recante 'Norme tecniche per le costruzioni'*, riguarda anche il tema in oggetto con specifico riferimento - nell'allegato A - al punto 4. **Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità** (n. 105 Comuni in zona 2).

In particolare la suddetta deliberazione regionale, nel richiamare le competenze dei Comuni per le "funzioni che attengono all'attività di deposito e di controllo (del progetto, dell'opera in corso di costruzione e dell'opera ultimata)", sottolinea la necessità per gli stessi Comuni di "costituire Uffici preposti allo svolgimento di tali funzioni, che si connotano per la particolare specializzazione e competenza richiesta, o conferire gli stessi compiti a proprie strutture già esistenti", auspicando "il ricorso alle forme associative previste dalla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 per la costituzione di uffici intercomunali".

In tale prospettiva viene confermato il ruolo della Regione, per l'indispensabile azione di coordinamento, indirizzo, consulenza e formazione, che sul piano tecnico-scientifico la nuova normativa in materia sismica rende necessaria per un'applicazione omogenea da parte dei Comuni.

Nell'immediato e per una prima fase - che può di fatto comprendere tutto il periodo transitorio (attuali 18 mesi, a partire dal 23 ottobre 2005), previsto dall'art. 14-undecies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168 - e comunque fino all'emanazione di una nuova disposizione di legge regionale, la Regione continuerà a svolgere, per i Comuni che ne facciano richiesta, il supporto tecnico tramite i Servizi Tecnici di Bacino,

J.

per lo svolgimento delle citate attività di controllo, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. n. 3 del 1999, come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Tale ultimo intervento normativo si pone nella direzione del completamento del passaggio delle funzioni ai Comuni in materia sismica: si sottolinea pertanto che detto avvalimento tecnico delle strutture regionali decentrate è finalizzato ad un ruolo di supporto specialistico e di accompagnamento nei confronti degli enti delegati, con riguardo soprattutto ai piccoli Comuni, nelle more della formazione di competenze proprie in materia e di una adeguata organizzazione degli uffici, auspicabilmente in forma associata.

In proposito, alcuni dei Comuni di nuova classificazione sismica in zona 2 hanno già formalmente richiesto di attivare detto avvalimento tecnico e quindi, per questi stessi Comuni, la presente nota vale anche come risposta affermativa affinché si avviino tempestivamente i relativi rapporti operativi con i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti. A tal fine detti Servizi Tecnici regionali sono invitati a definire le modalità operative di dettaglio, secondo la prassi in atto con i Comuni di precedente classificazione sismica.

2. Quanto sopra indicato va accompagnato da una contestuale precisazione circa **l'individuazione delle competenze e della procedura relativa all'accertamento e alla segnalazione delle violazioni alle norme in materia sismica**, essendo operante a tutti gli effetti la delega di funzioni nei confronti dei Comuni in indirizzo, pur con l'eventuale coinvolgimento operativo delle strutture tecniche regionali.

Per quanto riguarda il procedimento di accertamento e segnalazione delle violazioni alle norme sismiche, una lettura integrata del quadro normativo, che necessariamente vede la sostituzione del Comune alla Regione nel dettato letterale delle disposizioni, porta a configurarlo nel seguente modo.

Gli agenti accertatori dei Servizi Tecnici di Bacino che, a seguito della richiesta dei Comuni di avvalimento tecnico nelle procedure di controllo, rilevino una violazione alle norme sismiche, consistente nel mancato possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico del Comune (a seguito della delega di cui alla legge regionale n. 3/99) o nel mancato rispetto delle norme tecniche (art. 103 commi 1 e 2 DPR 380/01), inviano l'esito delle verifiche, tramite il proprio Responsabile di Servizio, al Responsabile del Servizio comunale competente in quanto titolare delle funzioni in materia sismica. Quest'ultimo provvede a formare l'atto di accertamento e a trasmetterlo all'Autorità giudiziaria con le sue deduzioni (art. 96 DPR 380/01) e all'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti nel Titolo III della L. 64/74 e nella Parte II, Sez. III del DPR 380/01. Essendo il Comune titolare anche di tutte le funzioni in materia edilizia, l'atto di accertamento potrà riguardare altre eventuali violazioni edilizie che esulino dalle norme sismiche, con conseguente formazione di un unico fascicolo.

In merito alle funzioni degli agenti accertatori regionali, si precisa che gli stessi opereranno i controlli solo su espressa richiesta del Comune, non essendo più incaricati della funzione di controllo ai sensi della legge 3/99 così come novellata, ferma restando la competenza ad effettuare accertamenti qualora riscontrino violazione di norme accedendo ai luoghi per lo svolgimento di altri incarichi (art. 103, comma 3, DPR 380/01). Si sottolinea pertanto che non si configura una loro competenza generale ad effettuare controlli e ad accedere ai luoghi al solo scopo di accertare violazioni, ma una competenza limitata ai casi precedentemente richiamati.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Leopolda Boschetti

